

Mario Caravale

La concessione della *Magna Carta*

La *Magna Carta Libertatum* concessa da Giovanni Senza Terra nel 1215 è stata teorizzata come fondamento dell'ordinamento inglese a partire dagli inizi del secolo XVII, quando gli oppositori di Giacomo I Stuart, in particolare sir Edward Coke, la presentarono come garante del *common law* e della complessa pluralità di diritti particolari che in esso trovava unità. A partire dalla Gloriosa Rivoluzione, poi, è stata ufficializzata come il primo dei documenti scritti che hanno definito i principi inviolabili della tradizione giuridica inglese. E, ancora, l'assemblea da lei istituita, indicata in origine come *Magna Curia* e successivamente con il termine di *Parliament*, è stata enfatizzata dalla storiografia e dalla dottrina europea del secolo XIX come il modello dei parlamenti disciplinati dalle costituzioni liberali. Sono, questi, alcuni esempi della molteplice lettura che la *Magna Carta* ha conosciuto nel corso dei secoli, lettura che è stata, con ogni evidenza, determinata di volta in volta dalle idee politiche ed istituzionali degli interpreti. In questa sede cercherò, invece, di esaminare la *Magna Carta* nel momento della sua concessione, cioè nell'ambito della concreta realtà giuridica del regno inglese degli inizi del secolo XIII.

Tale realtà era innanzi tutto segnata da due elementi, la pluralità degli *status* di libertà da un canto, il rapporto feudale intercorrente tra il re inglese e i magnati del Regno, dall'altro. Per quanto riguarda il primo, si deve ricordare che già nel corso dell'alto Medioevo si era andata offuscando quella chiara divisione che il diritto romano aveva stabilito nei diritti delle persone e che Gaio aveva teorizzato dichiarando che “*summa itaque de iure personarum divisio haec est: quod homines aut liberi sunt, aut servi*” (D. 5. 1. 3). La categoria degli uomini liberi, infatti, si era andata sgranando e si presentava ormai agli inizi del secolo XIII come articolata in più *status*, ciascuno dei quali derivava dal rapporto che legava i liberi alla terra. Tre erano principalmente detti *status*. Quello più elevato era lo *status* del *dominus* allodiale, il quale aveva acquisito a titolo originario (in virtù di conquista, di acquisto, di donazione, di eredità) la signoria della terra oggetto del suo *dominium*. Costui era titolare della potestà bannale sulle comunità che vivevano e lavoravano nel suo dominio, aveva, cioè, su di loro piena *jurisdictio* in virtù della quale le proteggeva e le difendeva contro i nemici esterni, garantiva l'ordine e la pace interna e quindi le governava, amministrava la giustizia, dava ordini generali. Il *dominus* allodiale non riconosceva alcuna potestà al di sopra di lui: “*nulli subest*” dicevano i giuristi, teorizzando il carattere originario della sua *jurisdictio* e, quindi, del suo *status*. Al di sotto di questo si trovava lo *status* di vassallo. Sin dall'età carolingia si era andata diffondendo in alcune regioni europee la prassi per cui signori allodiali titolari di un numero consistente di signorie fondiarie cedevano alcune di queste a loro fedeli per compensarli dei servizi ricevuti. Il rapporto che si instaurava tra concedente (il signore feudale) e concessionario (il vassallo) stabiliva che la signoria oggetto della liberalità (il beneficio) non usciva dal patrimonio complessivo del primo, ma al contempo che la potestà bannale su di essa a partire

dall'atto di infeudazione passava dal primo al secondo, il quale ultimo, in cambio, doveva conservare la propria fedeltà al concedente e prestargli alcuni servizi. Il vassallo era tenuto, infatti, ad assicurare al suo signore *consilium et auxilium*, cioè doveva partecipare alla sua corte - dove venivano assunte le decisioni generali in merito all'intero patrimonio signorile e dove erano discusse le vertenze tra il signore e i vassalli o tra i vassalli -, e doveva prestare un regolare servizio militare annuale per la difesa del patrimonio medesimo. Dai doveri del vassallo, dunque, era esclusa la cessione di una quota del prodotto ottenuto nel beneficio. Solo in alcuni casi eccezionali, ben definiti dalle norme feudali, il vassallo doveva versare al signore un sussidio straordinario: le consuetudini più diffuse stabilivano che il vassallo aveva il dovere di contribuire alle spese del signore soltanto in caso di cavalierato del figlio maggiore, di matrimonio della figlia maggiore, di pagamento del riscatto necessario per la liberazione del signore, di spese militari straordinarie, per le quali il signore richiedeva un sussidio eccezionale quando riteneva l'ordinario servizio militare insufficiente per affrontare una situazione di particolare gravità e pericolo per le sue terre. L'ultimo gradino di *status* di libero, il più basso, era, infine, quello dei contadini liberi che vivevano e lavoravano all'interno della signoria fondiaria: costoro erano sottoposti alla potestà bannale del *dominus*, eseguivano i suoi ordini, dipendevano dal suo governo e dalla sua giustizia, ricevevano da lui la terra da lavorare (il cosiddetto manso), erano tenuti a prestare giornate lavorative per coltivare la *pars dominica*, quella - cioè - da lui direttamente tenuta, e dovevano cedergli in via ordinaria una quota del prodotto del loro manso. Erano liberi, nel senso che erano soggetti di diritto e non *res* come i servi, ma erano pesantemente subordinati alla giurisdizione bannale del signore e quindi era loro riconosciuto uno spazio giuridico decisamente ridotto. Espressione e simbolo di tale, più basso, *status* di libero era la cessione in via ordinaria al signore di una parte del prodotto ottenuto.

Per quanto, poi, riguarda il rapporto tra il re e i magnati si deve ricordare che Guglielmo I aveva introdotto nel regno inglese l'ordinamento feudale. Egli, infatti, aveva diviso le terre conquistate seguendo un attento schema distributivo: da un canto aveva tenuto per sé numerosi domini fondiari in ciascuna regione, dall'altro aveva assegnato le rimanenti signorie curtensi ai suoi cavalieri più fedeli a titolo di feudo: a loro volta questi ultimi, quando si trovavano ad essere titolari di un numero consistente di benefici, investivano di alcuni di questi i loro più fedeli collaboratori. Di modo che nel regno inglese sin dall'inizio della dominazione normanna si venne a creare una sorta di piramide feudale che vedeva al vertice il re quale *suzerain* feudale, al grado immediatamente inferiore i vassalli diretti del re (indicati nelle fonti come *tenentes in capite*) e infine i vassalli di costoro (detti *tenentes in servitio*). Si trattava di un ordinamento che forniva unità al complesso ed articolato mondo signorile ed al contempo consentiva una funzionale organizzazione militare.

Sia la pluralità degli *status* di libertà sia le regole del diritto feudale erano il prodotto della fonte giuridica primaria del mondo medievale, la consuetudine, la ripetizione nel tempo di un comportamento ritenuto legittimo e degno di protezione dalle comunità che lo seguivano senza contestarlo. Mi sia consentito di ricordare, al riguardo, l'episodio narrato da Marc Bloc nella sua *Société féodale*: un signore curtense chiese ai suoi contadini di raccogliere acqua da un fiume con recipienti e di portarla alla sua casa; i contadini accolsero la richiesta e continuarono a farlo quando questa venne

rinnovata; ma ad un certo momento rifiutarono la prestazione e al signore che li interrogava sul motivo di tale rifiuto risposero che se avessero continuato ad accontentarlo, la consuetudine avrebbe trasformato in dovere giuridicamente vincolante quel comportamento seguito fino ad allora soltanto a titolo di mera liberalità.

Nel quadro fin qui sinteticamente tracciato deve essere collocata la concessione della *Magna Carta*. Dalla fine del secolo XII gli estesi domini territoriali di cui il re inglese era titolare in Francia erano stati oggetto di attacchi da parte di coalizioni di signori francesi guidati dal re di Francia Filippo II Augusto. Riccardo I e soprattutto Giovanni I avevano contrastato tali attacchi con consistenti forze militari, per le cui spese avevano fatto ricorso più volte alla richiesta di sussidi straordinari avanzata nei confronti dei loro *tenentes in capite* inglesi. Nel 1214 re Giovanni fu sconfitto a Bouvines e perse molti dei domini francesi e all'indomani della sconfitta dovette affrontare la ribellione dei suoi vassalli inglesi. Il motivo della rivolta era la continua imposizione di sussidi straordinari. Giovanni la giudicava legittima, in quanto prevista dalla norma consuetudinaria per la quale, come si è detto prima, in situazioni eccezionali i vassalli erano tenuti a contribuire alle spese militari straordinarie sostenute dal loro signore. Ma i magnati inglesi obiettavano che la richiesta di un tale sussidio era legittima solo se avanzata in casi straordinari, mentre il sovrano aveva imposto detto tributo in continuazione, così che da straordinaria tale prestazione, in virtù della forza cogente della consuetudine, rischiava di trasformarsi in ordinaria. E se ciò fosse accaduto, il loro *status* di libertà sarebbe stato profondamente modificato, perché si sarebbe avvicinato, o addirittura sarebbe venuto a coincidere, con quello dei contadini liberi delle signorie fondiarie, la cui sottomissione alla *jurisdictio* bannale del signore era palesata proprio dalla cessione a questo, in via non straordinaria ma ordinaria, di una parte del loro prodotto. La libertà dei magnati, dunque, sarebbe stata violata e la tutela della libertà era nel Medioevo impegno assoluto. Dante cantava "libertà va cercando ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta" (*Purg.*, I, vv. 71-72), esaltando con queste parole il valore che alla libertà attribuivano i suoi contemporanei, i quali erano disposti al sacrificio supremo della vita per difendere e mantenere inalterato il loro *status*. E la storia medievale è costellata di rivolte di liberi e di comunità contro l'imposizione autoritaria e continuamente ripetuta di sussidi, imposizione combattuta in quanto manifestazione della volontà di comprimere la libertà dei soggetti passivi del tributo riducendoli ad uno *status* analogo a quello dei contadini liberi della signoria fondiaria: ne costituisce un esempio il noto episodio dei Vespri siciliani, la rivolta, cioè, delle comunità dell'isola contro Carlo I d'Angiò che ripetutamente aveva imposto loro il versamento di contribuzioni tributarie.

Con la *Magna Carta* i nobili ottennero che il sovrano si impegnasse a rispettare e a tutelare i loro e tutti gli altri diritti vigenti per consuetudine nel regno. Perciò la *Magna Carta* è innanzi tutto un documento conservativo della tradizione, una tradizione il cui contenuto non veniva più lasciato alla trasmissione orale, sempre incerta e passibile di differenti lezioni, ma fissato in un testo definitivo che non poteva essere messo in dubbio o contestato dal monarca: sotto questo profilo, allora, essa risulta sostanzialmente analoga alle tante *cartae libertatis* o *libertatum* che i signori fondiari concedevano alle comunità dei loro domini e nelle quali venivano stabiliti i diritti maturati per via consuetudinaria dalle comunità in questione ed erano indicati, in

modo preciso, i servizi che le stesse dovevano rendere al signore. Accanto a questo profilo la *Magna Carta* ne presenta, poi, un altro, radicalmente innovativo rispetto alla tradizione: essa, infatti, non si limitò a confermare e a rafforzare il diritto consuetudinario vigente, ma introdusse anche un meccanismo istituzionale che garantiva una concreta, effettiva, tutela di detto diritto. Stabili che, ove fossero insorte nel regno particolari difficoltà, non doveva essere il solo sovrano, *suzerain* feudale dei magnati, a proclamare, come finora era accaduto, l'esistenza di quella situazione di eccezionale gravità che legittimava, a norma del diritto feudale, l'imposizione di un sussidio straordinario sui suoi vassalli; al contrario, in questo caso il re doveva convocare in assemblea i suoi vassalli diretti e questa assemblea doveva valutare l'esistenza o meno di quella situazione eccezionale; soltanto se il giudizio fosse stato positivo, il sovrano-*suzerain* era legittimato ad introdurre il sussidio.

L'assemblea istituita dalla *Magna Carta*, pertanto, aveva la natura di corte di giustizia con un carattere particolarmente interessante. Essa era composta, infatti, da titolari di diritti, il re con le sue prerogative e con i suoi diritti di *suzerain* feudale, i nobili con i privilegi che concretizzavano il loro *status* di libertà. E tale natura l'assemblea conservò quando venne integrata dai rappresentanti delle comunità di liberi i quali, riunendosi in una sede distinta da quella dei magnati, dettero vita alla Camera dei Comuni. Il Parlamento inglese venne, allora, composto dal re, dai magnati e dalle comunità, ed estese gradualmente l'ambito del suo intervento a tutte le questioni di particolare importanza generale sorte nel regno. Nelle decisioni del Parlamento ciascuno dei componenti da un canto difendeva i propri particolari diritti, dall'altro formulava una sentenza sulla base del diritto che costituiva il fondamento comune ai loro diritti particolari, cioè il *common law*. La *Magna Curia* nata dalla *Magna Carta* (al pari del Parlamento che di quella *Curia* costituisce l'evoluzione) presenta, dunque, natura radicalmente diversa da quella dei parlamenti nati nel Continente in età liberale: quella è un'assemblea di titolari di vigenti diritti particolari, la quale alla luce di questi ultimi forniva interpretazioni di un altro diritto vigente, il *common law*, questi sono assemblee composte da portatori di meri interessi politici ed economici, le quali sono chiamate non ad interpretare un diritto esistente, ma a crearne uno nuovo.